

**TRIBUNALE DI PALERMO****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n° 10708 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2017 vertente

**TRA**

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in questa via ██████████

**attore****E**

**Condominio** ██████████ Palermo, in persona dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via ██████████ 84

██████████ **S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in questa via ██████████

**convenuti**

██████████ **S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via ██████████



██████████ ██████████ nella qualità di titolare dell'omonima impresa artigiana edile, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa p.zza ██████████ ██████████

**terzi chiamati in causa**

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att., c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )**

La domanda proposta dall'odierna parte attrice integra richiesta di risarcimento per i danni che la stessa assume di aver subito in conseguenza del sinistro occorso in data 28.02.14, allorquando in uscita dai locali di un'attività commerciale sita in questa via ██████████ batteva il volto contro un palo di una impalcatura riconducibile a lavori di ristrutturazione all'epoca in atto presso il condominio ubicato nella medesima via al civico 18.

Va preliminarmente evidenziato che, in ragione del criterio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( di rito e di merito ), essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette ( cfr. Cass. civ. n° 11356/06 ).

Ora, come è noto, l'art. 2697 c.c., nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere ( fatti costitutivi ), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso il nesso di causalità fra il danno che l'attore lamenta di avere subito e il comportamento o l'evento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea ( cfr.. *ex multis* Cass. civ. n° 7026/2001 ).



Ciò posto, venendo al caso di specie, va innanzitutto osservato, con riguardo alla qualificazione della domanda attorea, come la stessa possa sussumersi, alla luce della prospettazione offerta, nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c., avendo, pertanto, il danneggiato diritto di agire invocando la responsabilità, operante in via presuntiva, per danni cagionati da cose in custodia, laddove la produzione di un evento pregiudizievole sia oggettivamente riconducibile ad una 'cosa', in quanto espressione delle sue potenzialità dannose.

In tal senso, se da un lato incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, dall'altro, una volta individuato il "custode" del bene, questi per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato deve dimostrare che esso si è verificato 'per caso fortuito', cui va, invero, assimilato – nella prospettiva del superamento (integrale o anche solo parziale) della richiamata presunzione – il fatto colposo dello stesso danneggiato o il fatto colposo commesso da soggetti terzi ( cfr. *ex multis* Cass. civ. n° 24739/07 ).

Ora, alla luce dei sopra richiamati principi, muovendo dalla disamina delle risultanze probatorie in atti afferenti l'*an debeat* e segnatamente delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, [REDACTED] che ha riferito di aver assistito al sinistro, va rilevato come le stesse non consentano di dimostrare che l'evento lesivo si sia prodotto come conseguenza normale di una particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ovvero sia un palo, facente parte di un ponteggio, posto sul marciapiede innanzi i locali dell'attività commerciale ( panificio ) da cui usciva l'odierna attrice.

Difatti, dalla superiore deposizione se da un lato emerge come [REDACTED] [REDACTED] nell'uscire dai suddetti locali impattasse contro un palo posto alla sua destra, dall'altro deve ragionevolmente evincersi ( in difetto di una allegazione di segno diverso ) che la stessa vi avesse fatto ingresso dalla medesima porta, notando, pertanto, il ponteggio e il palo, che, per quanto riferito dal teste escusso, risultavano entrambi "*visibili ad occhio nudo*".



Ora, alla luce delle superiori risultanze, non vi è chi non veda che il pericolo – se tale possa definirsi – era, ancorché non segnalato, perfettamente visibile e schivabile apprestando le elementari regole cautelari che si impongono agli utenti della strada. Tanto sarebbe sufficiente per escludere ogni altra considerazione sul punto, se non fosse lecito desumere che un esercizio commerciale quale è un panificio consta di un innumerevole quantità di avventori giornalieri e non risulta *ex actis* che alcuno di loro abbia subito o corso il rischio di subire un infortunio in ragione delle dedotte potenzialità lesive del palo, tenuto, peraltro conto che, come confermato dal teste escusso e dalla stessa parte attrice, il sinistro si verificava in pieno giorno – subito dopo l'ora di pranzo – quando la luminosità era ancora tale da non offuscare o ridurre le capacità visive e l'orientamento spaziale.

Dalle argomentazioni testé esposte, in difetto di qualsivoglia ulteriore elemento di prova idoneo a corroborare la prospettazione attorea e confutare la superiore ricostruzione, consegue il rigetto della domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] risultando assorbita ogni altra questione anche in relazione alla posizione della [REDACTED] S.p.a. e di [REDACTED] evocati in giudizio l'una al fine di garantire il condominio convenuto, l'altro sul presupposto che ad esso, in qualità di titolare di impresa specializzata nell'installazione di ponteggi, fosse imputabile l'evento dannoso per cui è causa.

Per ciò che attiene alla spese processuali, parte attrice, in ragione del complessivo esito del giudizio, dovrà, infine, provvedere alla rifusione delle stesse in favore del condominio e dell'impresa convenuti – e liquidate in dispositivo – che tra le altre parti vanno, invece, compensate per quanto sopra esposto.

#### **P. Q. M.**

Il G.O.T., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti del Condominio [REDACTED] [REDACTED] Palermo e della [REDACTED] S.r.l., così provvede:



- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore del Condominio [REDACTED] [REDACTED] Palermo e della [REDACTED] S.r.l. delle spese processuali, che liquida per ciascuno in € 3.500,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.

Così deciso in Palermo in data 29.03.2021.

Il G.O.T.

( *dott. Davide Romeo* )

